

BGer 4A 111/2020 vom 19. März 2021

Bundesgericht, 2021-03-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_111_2020

FR: TF 4A 111/2020 du 19 mars 2021

IT: TF 4A 111/2020 del 19 marzo 2021

Regeste

prescrizione | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LTF) e con piena cognizione la propria competenza e l'ammissibilità del gravame (DTF 146 II 276 consid. 1).

E. 1.1

La sentenza impugnata è una decisione incidentale notificata separatamente, atteso che si pronuncia unicamente sull'eccezione di prescrizione. I ricorrenti si prevalgono tuttavia con ragione dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , che permette il ricorso immediato contro decisioni di questa natura se il suo accoglimento consentirebbe di giungere a una decisione finale e di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Da un canto, l'accoglimento della predetta eccezione metterebbe infatti fine alla causa. Dall'altro, una continuazione della procedura si prospetta lunga e dispendiosa: i ricorrenti indicano che, se la causa dovesse proseguire, sarà necessario assumere le testimonianze di chi ha operato sul cantiere e segnatamente degli artigiani, di cui 4 vivono all'estero. Sono inoltre pure state chieste due perizie: una per stabilire il danno creato all'edificio durante il montaggio dei ponteggi, l'altra concernente la congruità e la regolarità della fattura (sentenza 4A_484/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 1.3; DTF 133 III 629 consid. 2.4.2).

E. 1.2

Pure gli altri presupposti per impugnare la decisione cantonale sono dati. Questa è stata emanata su ricorso dal Tribunale cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF) ed è stata attaccata tempestivamente (art. 45 cpv. 1 combinato con l' art. 100 cpv. 1 LTF).

E. 2

Giusta l' art. 135 n. 1 CO la prescrizione è interrotta mediante il riconoscimento del debito da parte del debitore. Un riconoscimento del debito nel senso della predetta norma non presuppone una volontà volta ad interrompere la prescrizione. Ha tale effetto qualsiasi comportamento del debitore che può, secondo la buona fede negli affari, essere capito dal creditore, verso cui è diretto, come una conferma di un determinato obbligo giuridico. Affinché la prescrizione sia interrotta è sufficiente che il debitore dichiari di essere disposto, a determinate condizioni, a corrispondere ulteriori pagamenti, non escludendo così un debito residuo. Nulla mutano riserve o incertezze in merito all'ammontare del debito (DTF 134 III 591 consid. 5.2.1). Il fatto che l'importo effettivamente dovuto non sia ancora

stabilito o sia litigioso non ostacola un riconoscimento della sussistenza del debito. La prescrizione è pure interrotta se il debitore riconosce che in linea di principio esiste un debito, ma contesta nel contempo di dovere un determinato importo (DTF 134 III 591 consid. 5.2.2). Per stabilire se il debito è stato riconosciuto nel senso della norma in discussione sono determinanti la prospettiva del creditore e le circostanze del caso concreto (DTF 145 II 130 consid. 2.2.6).

E. 2.1

La Corte cantonale ha dapprima rilevato che nel fax del 5 luglio 2010 la fattura del 1° aprile 2009 di fr. 18'144.50 viene - pacificamente - confusa con la conferma d'ordine di fr. 81'776.-- del luglio 2007. Ha poi indicato che l'estensore del summenzionato scritto ha contrapposto alle due fatture (di fr. 114'619.80 e fr. 18'144.50) l'importo di fr. 81'776.-- della conferma d'ordine e quello di fr. 6'300.--, ritenuto dovuto per il noleggio supplementare, e ha fatto valere una pretesa risarcitoria di fr. 30'000.--, formulando in conclusione una proposta transattiva di fr. 80'000.--. I giudici di appello hanno quindi dedotto che lo scritto costituiva un riconoscimento del debito nel senso dell' art. 135 n. 1 CO , atteso che la proposta transattiva rappresentava semplicemente "un'ulteriore dimostrazione della consapevolezza", risultante dall'opposizione dell'importo indicato nella conferma dell'ordine alla fattura di fr. 114'619.80, di dovere ancora un saldo, il cui ammontare risultava però controverso.

E. 2.2

I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo arbitrario le prove e in particolare il fax 5 luglio 2010. Essi affermano di aver ritenuto determinante l'offerta dell'11 luglio 2007, indicante l'importo di fr. 81'776.--, ragione per cui le formulazioni utilizzate nel menzionato fax non potevano "in alcun modo suonare come un riconoscimento degli importi fatturati dall'opponente, in quanto concernenti importi non dovuti perché contrari a quanto pattuito fra le parti". La Corte cantonale avrebbe pure misconosciuto che una proposta fatta nell'intento di evitare una causa e senza riconoscimento di un obbligo non può essere considerata un riconoscimento di debito nel senso dell' art. 135 n. 1 CO .

E. 2.3

Nella fattispecie l'interpretazione del fax effettuata dalla Corte cantonale non viola il diritto. Infatti, a giusta ragione, gli stessi ricorrenti indicano di avere considerato nel fax del 5 luglio 2010 determinante l'offerta del luglio 2007. L'opponente poteva quindi in buona fede ritenere che essi abbiano riconosciuto l'esistenza di un debito fondato su quest'ultimo documento, tanto più che nella comunicazione in questione i ricorrenti indicano di essere giunti alla conclusione, dopo aver esaminato i loro atti, che la pretesa è solo parzialmente giustificata (" kommen wir nach Durchsicht unserer Akten zu dem Ergebnis, dass Ihre Forderung nur teilweise gerechtfertigt ist ") e di assumere al momento che sia unicamente dovuto l'importo di fr. 81'776.-- loro inizialmente comunicato (" Wir gehen derzeit davon aus, dass lediglich der von Ihnen zunächst mitgeteilte Betrag von 81.776 Sfr geschuldet wird "). È vero che essi, oltre a menzionare di avere subito un danno, affermano che sono solo dovuti complessivi fr. 6'300.-- per l'ulteriore noleggio del ponteggio, ma tale contestazione fa unicamente apparire litigioso l'ammontare del debito e si rivela quindi irrilevante con riferimento all'interruzione della prescrizione. Inconferente si palesa infine l'argomentazione ricorsuale attinente alla proposta transattiva, poiché la Corte cantonale ha

solo ritenuto che questa rafforzerebbe la conclusione, tratta dall'analisi degli altri elementi contenuti nel fax in discussione, che vi è stato un riconoscimento del debito nel senso dell' art. 135 n. 1 CO .

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e va quindi respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.